

Publicato il 11/03/2022

N. 00043/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00058/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 58 del 2022, proposto da

, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Guerrieri, Lorenzo De Gregoriis e Jacopo Ambrosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del verbale prot. n. 5564 del 27/01/2022 (ma pubblicato in data successiva) contenente il nuovo elenco degli ammessi e degli esclusi all'esito della prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti, a tempo pieno ed indeterminato, da Istruttore Amministrativo Contabile – Cat. C, nella parte in cui esclude dall'ulteriore prosecuzione della procedura

concorsuale il ricorrente (ID domanda nr. 2069787) con la seguente oscura motivazione “non valutabile”;

- del verbale n.19 del 01/02/2022, di fissazione della prova orale del Concorso in parola per il giorno martedì 22 febbraio 2022, limitatamente alla parte in cui esclude il ricorrente (ID nr. 2069787);

- di ogni altro atto presupposto o consequenziale, anche se non conosciuto e di estremi ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che non vi sono, allo stato, prevalenti ragioni ostative all'ammissione con riserva del ricorrente alle fasi concorsuali successive alla valutazione dei titoli;

ritenuto pertanto di sospendere gli atti impugnati nella parte in cui precludono la correzione della prova scritta del ricorrente e di disporre:

- la correzione della prova scritta del ricorrente da parte di diversa commissione giudicatrice, con modalità idonee a garantirne l'anonimato, inserendo l'elaborato del ricorrente fra altre sette prove scritte già valutate con punteggi differenti, equamente assortite fra prove che hanno superato e prove che non hanno superato la selezione;

- l'ammissione del ricorrente a sostenere alla prova orale, all'esito dell'eventuale superamento della prova scritta;
- ritenuto di compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- sospende i provvedimenti impugnati e dispone l'adozione, da parte del _____, delle misure indicate in motivazione;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 giugno 2022;
- compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere

Maria Colagrande, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Colagrande

IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO